

Procedure aperte, ai sensi dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, ripartite in ambiti territoriali, per la conclusione di Accordi Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011.

*Nel riportare di seguito le FAQ sul tema dei **raggruppamenti** si precisa che le relative risposte tengono conto della specificità dell'ambito territoriale in relazione al quale sono pervenute all'Agenzia del Demanio.*

Quesito 1):

Per quanto concerne la modalità di partecipazione risulta che non è possibile eseguire alcuna ATI di tipo verticale per la copertura delle categorie OG2 – OG11. Possono partecipare solo imprese in possesso di tutte e tre le categorie SOA? (Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia)

Risposta:

Nel caso di partecipazione alla gara in forma singola ovvero raggruppata ciascun concorrente dovrà possedere tutti i requisiti di qualificazione richiesti nel disciplinare di gara, fermo restando la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, nei limiti di cui all'art. 49 del codice Appalti, per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione.

Ferma restando l'esigenza di "colmare" le predette carenze con l'avvalimento è possibile partecipare alla procedura in RTI orizzontale ossia con altri soggetti comunque individualmente qualificati in tutte le categorie previste nei documenti di gara. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 2):

Il paragrafo VII Requisiti di qualificazione del disciplinare prevede: «Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto il possesso da parte di ciascun concorrente di tutti i requisiti sopra indicati. Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali¹ ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti». Si chiede se la prescrizione del disciplinare di gara si possa intendere nel senso che è comunque ammesso il raggruppamento temporaneo costituito da 3 imprese così articolate;

Impresa A con qualificazione SOA OG 1 classifica IV

Impresa B con qualificazione SOA OG 2 classifica IV

Impresa C con qualificazione SOA OG 11 classifica IV.

Un siffatto RTI, infatti, è in possesso di qualificazione SOA ampiamente sufficiente a soddisfare i requisiti di ammissione e almeno pari a quella richiesta ad un raggruppamento. (Direzione Regionale Trentino Alto Adige, Direzione Regionale Emilia Romagna, Direzione Regionale Lombardia)

Quesito 3):

Al paragrafo VII del disciplinare di gara "Requisiti di qualificazione" è presente la seguente

espressione: "tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto il possesso da parte di ciascun concorrente di tutti i requisiti sopra indicati. Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 o misti".

L'espressione sopra riportata contiene quindi un divieto, che costituisce nella sostanza una restrizione nella platea dei concorrenti, che non pare, a giudizio della scrivente, avere fondamento nella normativa vigente.

Inoltre i raggruppamenti temporanei di tipo verticale sono qualificabili come "concorrenti" esattamente come i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. Di conseguenza un concorrente RTI di tipo verticale garantirebbe il possesso di tutti i requisiti richiesti proprio come un concorrente RTI di tipo orizzontale. In ragione delle considerazioni sopra esposte richiediamo quindi a codesta rispettabile Amministrazione aggiudicatrice chiarimenti in merito. **(Direzione Regionale Trentino Alto Adige)**

Quesito 4):

Come mai non è possibile partecipare come RTI verticale? **(Direzione Regionale Toscana e Umbria)**

Quesito 5):

Egr. Direttore le segnaliamo l'incongruenza del disciplinare di gara di cui all'oggetto, relativamente a pag.4 nella parte in cui si vieta alle Imprese di concorrere in ATI verticali. E' vero che nelle premesse del periodo si dice testualmente: Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, Questa premessa non è esaustiva per vietare le ATI verticali in quanto alla base di gara c'è o ci dovrebbe essere un progetto esecutivo ben articolato in cui sono previste tutte le categorie di lavori a farsi. Ciò posto si chiede di poter partecipare alla gara de quo in ATI verticale. **(Direzione Regionale Campania)**

Risposta 2), 3), 4), 5):

Dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006, 92, comma 3, e 108 del D.P.R. 207/2010, risulta che il RTI verticale può essere configurato solo laddove i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili e nell'ambito delle lavorazioni oggetto di gara si possa distinguere tra categorie prevalenti e scorporabili; distinzione da operare in virtù dell'importo stimato per ciascuna.

Tali presupposti di legge non si ravvisano nel caso di specie, laddove l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 98/2011 deve individuare operatori con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore di altre amministrazioni.

Nel caso di specie, l'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti ha imposto all'Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di RTI verticali e misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazioni nei lavori pubblici con evidente vulnus degli interessi pubblici sottesi.

Del resto, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento (in tal caso la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con la documentazione prevista dall'art. 49 precitato, come previsto a pag. 14, punto 8 del Disciplinare di Gara), espressamente riconosciuta nei documenti di gara, consente all'operatore di concorrere, comunque alla procedura soddisfacendo la richiesta dei

requisiti di partecipazione nei quali è carente mediante le capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi, e quindi anche all'interno del medesimo raggruppamento.

Da questo punto di vista ricorrendo all'istituto dell'avvalimento nelle categorie per cui non si è qualificati ciascun componente del RTI orizzontale potrà contribuire (nella misura indicata e nel rispetto delle percentuali minime previste dal disciplinare) a realizzare le opere in ciascuna delle tre categorie previste nei documenti di gara.

Quesito 6):

Essendo in possesso di Attestazione SOA categoria OG1 classifica V, possiamo partecipare solo alla gara relativa al LOTTO1? Possiamo costituire ATI VERTICALE per le categorie OG2 e OG11? (Direzione Regionale Lombardia)

Risposta:

L'impresa potrà partecipare:

- al lotto 1 purché in possesso dei requisiti prescritti all'art. 90, commi 1 e 3, D.P.R. 207/2010 e precisati nel Disciplinare, sez. XI - Termini e modalità di presentazione delle offerte, punto 5.1 ed in particolare abbia eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria richiesta di importo non inferiore a 150.000 euro (quindi anche nelle categorie OG11 e OG2). Salva la possibilità di avvalersi per i requisiti nei quali è carente;
- al lotto 2 e al lotto 3: avvalendosi di impresa ausiliaria per la SOA categorie OG2 e OG11 di classifica rispettivamente II (per il lotto 2) e IV (per il lotto IV).

Non è invece possibile la partecipazione in RTI verticale in quanto detto raggruppamento può essere configurato solo laddove i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili e nell'ambito delle lavorazioni oggetto di gara si possa distinguere tra categorie prevalenti e scorparabili; distinzione da operare in virtù dell'importo stimato per ciascuna.

Tali presupposti di legge non si ravvisano nel caso di specie, laddove l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 98/2011 deve individuare operatori con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore di altre amministrazioni.

Nel caso di specie, l'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti ha imposto all'Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di RTI verticali e misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazioni nei lavori pubblici con evidente vulnus degli interessi pubblici sottesi.

Peraltro, ove reputato opportuno da un punto di vista organizzativo, ai fini della gestione delle future commesse, e ferma restando l'esigenza di "colmare" le predette carenze con l'avvalimento, è possibile partecipare alla procedura in RTI orizzontale ossia con altri soggetti comunque individualmente qualificati in tutte le categorie previste nei documenti di gara. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al

raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 7):

L'impresa XXX in possesso di attestato SOA OG1 e OG2 entrambe di seconda classifica, può partecipare in RTI di tipo verticale con altra impresa in possesso di OG11 classifica seconda?
(Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Quesito 8):

La ditta è in possesso di OG2 classifica III, e requisiti per la categoria OG1 ma senza categoria OG11: conferma che non possono partecipare raggruppamenti di aziende da costituirsi?
(Direzione Regionale Toscana e Umbria)

Quesito 9):

Al punto VII del disciplinare si citano i requisiti di qualificazione. Ci sembra di capire che per l'appalto in oggetto non è possibile partecipare in ATI.

E' corretto?

Se sì, per quale motivo?

Nel nostro caso che siamo in possesso di una OG1 VII e una OG2 V e volevamo fare RTI con impiantista in possesso di OG11 IV è dunque impossibile partecipare? **(Direzione Regionale Veneto)**

Risposta 7), 8), 9) :

Nell'ambito della presente procedura è possibile la partecipazione sia in forma singola che raggruppata, purché ciascun concorrente risulti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti nel disciplinare.

Invero, pur non essendo consentita la partecipazione nella forma del raggruppamento verticale, l'operatore economico potrà comunque partecipare, fermo restando la necessità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione. In tal caso la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con la documentazione prevista dall' art.49 del D.lgs. 163/2006.

Pertanto, nel caso di specie, l'impresa potrebbe concorrere singolarmente avvalendosi di altra impresa qualificata nella categoria OG11 per classifica corrispondente al lotto 2 ovvero partecipare nella forma del RTI di tipo orizzontale purché anche l'altra componente il raggruppamento sia qualificata o direttamente o avvalendosi di altra impresa (eventualmente anche facente parte del medesimo raggruppamento) in ciascuna categoria richiesta.

Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 10):

Siamo una ditta interessata a partecipare ai lotti "lavori SOA dalla III alla IV classifica" inerenti i lavori di cui in oggetto.

La nostra ditta è in possesso di attestazione SOA categoria OG1 classifica VII, categoria OG11 classifica IV e categoria OG2 Classifica III-bis (€ 1.500.000,00) chiediamo quindi se è possibile

partecipare in ATI orizzontale/Avvalimento con un'altra ditta in possesso di attestazione SOA categoria OG2 Classifica III (€ 1.033.000,00). Entrambe le ditte sono in possesso dell'Attestazione del Sistema di Qualità. (Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Risposta:

Considerando che il RTI di tipo orizzontale può configurarsi solo allorché ciascun componente il RTI sia in possesso di attestazione SOA per ciascuna delle categorie richieste (OG1, OG2, OG11), nella fattispecie in esame il RTI raggiungerebbe il requisito dell'OG2 class. IV (mediante le OG2 III e III-bis possedute dalle due componenti il raggruppamento). Tuttavia è necessario che l'impresa in possesso della SOA nella categoria OG2 class. III sia qualificata direttamente o avvalendosi di altra impresa (eventualmente anche facente parte del medesimo raggruppamento) anche nelle altre categorie richieste (OG1 e OG11). Per quanto attiene poi alle classifiche, si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 11):

Dal bando si evince che la possibilità di partecipazione è preclusa alle imprese (eccetto per i lavori inferiore a € 150.000,00), che non dispongano delle categorie prescritte (OG1, OG2 e OG11) ed è ammessa, invece, la possibilità di partecipazione attraverso la costituzione di un' ATI orizzontale.

Volevamo sapere se è altresì ammessa la partecipazione ad un'impresa che disponga delle tre categorie richieste che andrebbe a costituire un' ATI orizzontale (nella categoria OG1) con altra impresa (che però non risulta qualificata per le restanti categorie, OG2 ED OG11).

In sintesi, richiedevamo se entrambe le società concorrenti in ATI costituenda, devono essere qualificate per tutte e tre le categorie (OG1, OG2, OG11) o è ammesso che, una di esse, risulti qualificata solo per la categoria OG1 e se, poi oltretutto, resta salva la facoltà dell' avvalimento per tutte e tre le categorie. (Direzione Regionale Abruzzo e Molise)

Risposta:

Sì, la partecipazione alla gara è possibile sia in forma singola che raggruppata purché ciascun componente sia qualificato nelle tre categorie richieste o direttamente o avvalendosi di altra impresa (eventualmente anche esterna al raggruppamento).

Peraltro, qualora si ricorra a tale modulo organizzativo si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi, partecipando al RTI, e svolgere ciascun intervento manutentivo nella misura minima del 40%, la mandante nella misura minima del 10% e il RTI nel suo complesso esegua il 100% dei lavori, fermo restando che la mandataria dovrà partecipare ed eseguire ciascun intervento nella misura maggioritaria.

Quesito 12):

L'impresa scrivente [...] che vuole partecipare al bando di gara di cui sopra è in possesso di regolare attestazione SOA per quanto riguarda le seguenti categorie: OG1 - class. III - OG3 class.IV - OG6 class. I - OG8 class. I - OS21 class.I - OS24 class.I pertanto e' la stessa in regola per la partecipazione al vostro bando? Essendo la stessa sprovvista delle altre categ. da voi richieste nel bando...ossia catg.OG2-OG11?

- Se invece sono richieste obbligatoriamente le categ. come da vs bando e' possibile fare associazione temporanea d'impresa con altra impresa già in possesso di tali categ? (OG1- OG2- OG11) la quale farà da impresa-capogruppo? (**Direzione Regionale Calabria**)

Risposta:

Per poter partecipare alla procedura è necessario che il concorrente, sia esso singolo o associato (in RTI orizzontale), sia in possesso della qualificazione in tutte e tre le categorie richieste (OG1, OG2 e OG11) o direttamente o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

Per potersi configurare un RTI orizzontale è poi necessario che ciascuna componente il raggruppamento sia qualificata o direttamente o avvalendosi di impresa ausiliaria (eventualmente anche partecipante al medesimo raggruppamento) in ciascuna delle categorie richieste. Per quanto attiene poi alle classifiche, si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 13):

Ditta individuale con Attestazione SOA relativamente alla cat. OG1 class. II e cat. OG3 class. I, oltre ad avere l'abilitazione al DM 37/08.

1) Può partecipare al Lotto 1 ?

*2) Può partecipare al Lotto 2 avendo l'attestazione SOA solo per la Cat OG1 oppure è obbligatoria la SOA anche per le cat OG2 e OG11? (Con l'abilitazione al DM 37/08 possono partecipare, sotto i 150.000,00 €, relativamente alle Cat. OS30 OS28 e OS3). Può essere conveniente una ATI o un avvalimento (per acquisire l'idoneità)? (**Direzione Regionale Toscana e Umbria**).*

Risposta:

E' possibile la partecipazione:

-al lotto 1: qualora l'impresa sia in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90, commi 1 e 3, D.P.R. 207/2010, come specificati al punto 5.1., sez. XI (Termini e modalità di presentazione delle offerte) del Disciplinare di gara ed in particolare aver eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori in **ciascuna** delle categorie richieste non inferiori a 150.000 euro;

-al lotto 2: in forma singola avvalendosi di altra impresa per i requisiti nei quali è carente (OG2 class. II e OG11 class. II) o in RTI orizzontale purché anche l'altra componente il RTI sia qualificata direttamente o avvalendosi di altra impresa (eventualmente anche facente parte del medesimo raggruppamento) in ciascuna delle tre categorie richieste (OG1, OG2, OG11). Per quanto attiene poi alle classifiche, si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). La richiesta della qualificazione nella categoria OG11 è giustificata dal fatto che non è prevedibile in tale fase quali delle lavorazioni speciali potranno essere oggetto di affidamento (OS3, OS28, OS30). La qualificazione nella OG11 abilita, invece, l'impresa che ne è in possesso ad eseguire lavori in ciascuna categoria specialistica per classifica corrispondente a quella posseduta nella categoria generale OG11 (principio di

assorbimento sancito dall'art. 79, comma 16, secondo periodo, D.P.R. 207/2010 e ribadito dall'AVCP nel parere n. 84 del 30 maggio 2012). L'abilitazione al DM 37/08 costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione.

Quesito 14):

L'impresa è in possesso delle categorie SOA OG1 classifica V e OG2 classifica V (non possiede OG11).

1)Può stipulare ATI con altra impresa che possiede categoria SOA OG11 classifica V e partecipare alla gara? Chiaramente nel rispetto delle percentuali indicate alla mandataria (minimo 40%) ed alla mandante (minimo 10%).

2)Nel caso non possa partecipare perché non in possesso di categoria OG11, può chiedere AVVALIMENTO ad altra impresa, visto che non è specificato nel disciplinare? (Direzione Regionale Toscana e Umbria)

Risposta

Il concorrente deve essere qualificato in ciascuna categoria prescritta (OG1, OG2, OG11). Pertanto, nel caso di specie, l'impresa potrebbe concorrere singolarmente avvalendosi di altra impresa qualificata nella categoria OG11 per classifica corrispondente al lotto di interesse ovvero partecipare in RTI di tipo orizzontale purché anche l'altra componente il raggruppamento sia qualificata o direttamente o avvalendosi di altra impresa (eventualmente anche facente parte del medesimo raggruppamento) in ciascuna categoria richiesta.

Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi partecipando al raggruppamento e svolgere ciascun intervento nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà eseguire la totalità dei lavori fermo restando che la mandataria dovrà, in ogni caso, partecipare al raggruppamento ed eseguire ciascun intervento manutentivo in misura maggioritaria (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

Quesito 15) :

E' possibile partecipare con la sola attestazione SOA per categoria OG1 e OG11 senza possedere i requisiti e la categoria OG2? (Direzione Regionale Liguria)

Risposta:

Nell'ambito della presente procedura è possibile la partecipazione sia in forma singola che raggruppata, purché ciascun concorrente risulti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti nel disciplinare.

Pertanto, per potere partecipare al lotto 1 l'impresa singola deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90, commi 1 e 3, così come precisati nel disciplinare di gara nell'apposita sezione "termini e modalità di presentazione delle offerte". In particolare, l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di qualificazione richiesti in relazione a ciascuna delle categorie individuate ovvero dovrà avere eseguito nell'ultimo quinquennio lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria di importo non inferiore a 150.000 euro, salva la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Per la partecipazione agli altri lotti il concorrente dovrà avvalersi di altra impresa per colmare i requisiti di cui è carente. In relazione a ciò, deve però essere tenuto presente che, come precisato dall'AVCP nella determina n.2 del 01.08.2012, il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta per la partecipazione al lotto di interesse non potrà sommarla a quella posseduta da altro operatore economico per raggiungere la classifica prescritta, dovendo invece ricorrere all'avvalimento per l'intera classifica.

Infine, si segnala che è comunque prevista la possibilità di partecipare alla gara ricorrendo al modulo organizzativo del RTI orizzontale, purché ciascun componente sia qualificato nelle tre categorie richieste o direttamente o avvalendosi di altra impresa (interna o esterna allo stesso RTI), purché la mandataria si qualifichi, partecipando al RTI, e svolga ciascun intervento manutentivo nella misura minima del 40% e la mandante nella misura minima del 10% e il RTI nel suo complesso esegua il 100% dei lavori, fermo restando che la mandataria dovrà partecipare ed eseguire ciascun intervento nella misura maggioritaria.